



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI,
FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE
DELL'IMMIGRAZIONE

Servizio polizia locale, sicurezza e
politiche dell'immigrazione

autonomielocali@certregione.fvg.it
fax + 39 0432 555 465
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Oggetto: LR 5/2021, art. 6. Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2022 approvato con DGR n. 691/2022. Approvazione riparto dei finanziamenti della Sezione II.

Il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione

Visto l'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disposizioni in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), che prevede che la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, approvi annualmente il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata;

Richiamata la deliberazione n. 691 del 13 maggio 2022, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2022 (di seguito denominato Programma), ai sensi del citato articolo 6, comma 1, della legge regionale 5/2021;

Considerato che la Sezione II del Programma, in relazione agli obiettivi individuati nella Sezione I, prevede il finanziamento degli interventi in materia di sicurezza e sicurezza urbana integrata a favore dei Comuni singoli o associati dotati di un Corpo di polizia locale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e f) della legge regionale n. 5/2021;

Richiamato il paragrafo 2 della Sezione II che individua, quali Enti beneficiari del finanziamento, i Comuni singoli, i Comuni capofila di forme associative tra Comuni e le Comunità di cui agli articoli 6, 7 e 21 della legge regionale 28 novembre 2019, n. 21, che al momento della presentazione della domanda siano dotati di un Corpo di polizia locale conforme a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 5/2021;

Atteso che il paragrafo 3 della Sezione II del Programma individua le tipologie di interventi finanziabili distinti in interventi di parte capitale a supporto dell'operatività dei Corpi di polizia locale (paragrafo 3.1) e interventi di parte corrente per i Corpi di polizia locale (paragrafo 3.2);

Dato atto che alla data del 3 giugno 2022, termine ultimo per la presentazione delle domande da parte degli enti locali (venti giorni dall'approvazione definitiva del Programma, secondo quanto previsto dal paragrafo 5.1 della Sezione II del Programma), sono pervenute al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione della Direzione centrale autonomie locali,

funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione n. 20 domande di finanziamento, secondo le modalità previste dal paragrafo 5.1 della Sezione II;

Preso atto che il Comune di Zoppola, con nota prot. n. 8639 del 10 giugno 2022, ha provveduto al ritiro della domanda di accesso ai finanziamenti previsti dalla Sezione II presentata in data 03 giugno 2022 – nota prot. n. 8257, in quanto relativa a finanziamenti destinati agli Enti locali dotati di un Corpo di polizia locale conforme a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 5/2021;

Preso atto che il Comune di Aviano, con nota prot. n. 26260 del 10 giugno 2022, ha comunicato che, in relazione alla domanda di accesso ai finanziamenti previsti dalla Sezione II del Programma presentata con nota prot. n. 25017 del 31.05.2022 da parte della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, debba intendersi il Comune di Aviano quale Ente locale beneficiario del contributo in quanto comune capofila del servizio di polizia locale svolto in forma associata;

Considerato che, a seguito dell'istruttoria delle domande, non è stato necessario richiedere eventuali integrazioni di documentazione mancante o ulteriori informazioni previste dal paragrafo 5.2 della Sezione II e le 19 domande pervenute nei termini rispondono ai requisiti previsti dalla Sezione II del Programma e risultano quindi ammesse al riparto a favore dei beneficiari individuati all'Allegato A al presente decreto del quale fa parte integrante e sostanziale;

Considerato che il paragrafo 5 della Sezione I del Programma riporta in tabella le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione della Sezione II del Programma, come di seguito individuate:

a) euro 2.200.000,00 per gli interventi di parte capitale – a carico del cap. 1717 "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali – parte capitale", dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 e del bilancio per l'anno 2022 - Missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) – Programma 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) – Titolo 1 (Spese in conto capitale) - Macroaggregato 3 (contributi agli investimenti);

b) euro 600.000,00 per gli interventi di parte corrente – a carico del cap. 1710 "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali – parte corrente", dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 e del bilancio per l'anno 2022 - Missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) – Programma 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) – Titolo 1 (spese correnti) - Macroaggregato 4 (trasferimenti correnti);

Considerato che, ai sensi del paragrafo 4 della Sezione II del Programma, riguardante i criteri di riparto delle risorse per gli interventi di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2, i finanziamenti previsti rispettivamente per euro 2.200.000,00 ed euro 600.000,00, sono così ripartiti:

1) interventi di parte capitale:

a) una quota fissa di € 40.000,00 per ciascun Corpo di polizia locale;

b) una quota proporzionale calcolata sullo stanziamento residuale, al netto della quota fissa assegnata agli enti locali che presenteranno domanda, così ripartita:

- il 50 per cento in base alla popolazione residente negli enti locali di cui al paragrafo 2.2, risultante dalla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat;
- il restante 50 per cento in base al numero degli operatori effettivi degli enti locali di cui al paragrafo 2.2, dichiarati in sede di presentazione della domanda;

2) interventi di parte corrente:

a) una quota fissa di € 20.000,00 per ciascun Corpo di polizia locale;

b) una quota proporzionale calcolata sullo stanziamento residuale, al netto della quota fissa assegnata agli enti locali che presenteranno domanda, così ripartita:

- il 50 per cento in base alla popolazione residente negli enti locali di cui al paragrafo 2.2, risultante dalla più recente rilevazione disponibile validata dall'Istat;
- il restante 50 per cento in base al numero degli operatori effettivi degli enti locali di cui al paragrafo 2.2, dichiarati in sede di presentazione della domanda;

Atteso che l'assegnazione dei finanziamenti è stata effettuata, nel rispetto dei criteri di riparto sopracitati, considerando, in caso di forme associative o Comunità, il numero degli operatori complessivi dichiarati in sede di presentazione della domanda, appartenenti al Corpo di polizia locale associato;

Considerato che, ai sensi del paragrafo 5.3 della Sezione II, il riparto dei finanziamenti avviene con decreto del Direttore del Servizio competente entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione della domanda;

Ritenuto quindi di approvare il piano di riparto delle risorse, secondo gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario, contenuto nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, relativo agli interventi previsti dalla Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 691 del 13 maggio 2022;

Valutato di pubblicare il presente decreto nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione "Polizia locale e sicurezza", dando al contempo comunicazione agli Enti beneficiari degli importi spettanti secondo quanto contenuto nell'Allegato A;

Dato atto che entro i termini previsti al paragrafo 5.4 della Sezione II, il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione provvede ad adottare il decreto di concessione del finanziamento e contestuale liquidazione;

Dato atto inoltre che gli enti beneficiari dei finanziamenti sono tenuti, ai sensi del paragrafo 5.5 della Sezione II, a comunicare entro il 15 novembre 2022 la suddivisione dei finanziamenti assegnati, con riferimento ai singoli interventi previsti nelle Tipologie di parte capitale e di parte corrente, e una descrizione degli stessi, e che la mancata comunicazione comporta la revoca parziale del finanziamento nella misura del 10 per cento del contributo complessivamente erogato;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione "Amministrazione trasparente";

Visto l'articolo 19, comma 4, lettera j) del "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", emanato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., ai sensi del quale al Direttore centrale spetta il potere sostitutivo in caso di vacanza dei direttori di servizio, qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione;

Considerato quindi che, nelle more dell'attribuzione dell'incarico di Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, le relative funzioni sono svolte dal Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/PRES del 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionali”, come modificata dalla legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

Vista la legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024);

Vista la D.G.R. n. 2046 del 30 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale (Bfg) per l’anno 2022;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. è approvato il piano di riparto per gli interventi previsti dalla Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l’anno 2022, approvato con DGR n. 691 del 13 maggio 2022, per gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, per complessivi euro 2.800.000,00, così suddivisi:

- euro 2.200.000,00 per gli interventi di parte capitale a supporto dell’operatività dei Corpo di polizia locale di cui al paragrafo 3.1;

- euro 600.000,00 per gli interventi di parte corrente per i Corpi di polizia locale di cui al paragrafo 3.2;

2. il presente decreto è pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione “Polizia locale e sicurezza”, dando al contempo comunicazione agli Enti beneficiari degli importi spettanti secondo quanto contenuto nell’Allegato A, entro i termini previsti dal paragrafo 5.3 della Sezione II;

3. entro i termini e nella misura previsti al paragrafo 5.4 della Sezione II del Programma, il Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione provvede ad adottare il decreto di concessione del finanziamento e contestuale liquidazione delle somme spettanti a ciascun beneficiario.

Il Direttore centrale
Gabriella Lugarà
(firmato digitalmente)